

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 19 febbraio 2015¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Minoranza (Stamm, Miesch, Reimann Lukas, Rickli Natalie, Schwander)

Non entrare in materia

I

La legge federale dell'11 aprile 1889³ sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

Maggioranza

Art. 8b

3. Esclusione
del diritto di
consultazione

¹ Su domanda dell'escusso, l'ufficio d'esecuzione non dà provvisoriamente notizia a terzi circa un'esecuzione in corso contro cui l'escusso ha fatto opposizione. È fatto salvo il capoverso 2.

² È data notizia a terzi circa la suddetta esecuzione se al momento della domanda di estratto:

- a. dalla presentazione della domanda d'esecuzione e nei sei mesi precedenti almeno altri due creditori hanno aperto esecuzioni presso lo stesso ufficio d'esecuzione;
- b. negli ultimi dodici mesi è stata proseguita un'esecuzione contro il debitore presso lo stesso ufficio d'esecuzione; o
- c. negli ultimi dodici mesi un credito oggetto di esecuzione è stato saldato mediante pagamento all'ufficio d'esecuzione e il creditore non ha ritirato l'esecuzione.

¹ FF 2015 2641

² Sarà pubblicato nel FF successivamente.

³ RS 281.1

Minoranza (Nidegger, Miesch, Reimann Lukas, Schwander, Stamm)

Art. 8b

Stralciare

Maggioranza

Art. 73

B. Produzione
dei mezzi di
prova

¹ Dopo l'apertura dell'esecuzione il debitore può chiedere in ogni tempo che il creditore sia invitato a presentare presso l'ufficio i mezzi di prova concernenti la pretesa unitamente a una panoramica di tutte le sue pretese scadute nei confronti del debitore.

² L'invito non ha alcun effetto sui termini, che continuano a correre. In caso di inadempimento o di adempimento tardivo del creditore il giudice, in una lite successiva, tiene tuttavia conto nella decisione sulle spese processuali e sulle ripetibili del fatto che il debitore non aveva avuto la possibilità di prendere visione dei mezzi di prova.

Minoranza (Nidegger, Miesch, Reimann Lukas, Schwander, Stamm)

Art. 73

B. Produzione
dei mezzi di
prova

¹ Dopo l'apertura dell'esecuzione il debitore può chiedere in ogni tempo che il creditore sia invitato a presentare presso l'ufficio i mezzi di prova concernenti la pretesa unitamente a una panoramica di tutte le sue pretese scadute nei confronti del debitore. L'invito non ha alcun effetto sui termini, che continuano a correre.

² Su istanza del debitore, non è data notizia a terzi circa l'esecuzione fintanto che il creditore non abbia ottemperato all'invito.

³ L'esecuzione è cancellata se dalla risposta del precedente risulta che questi non ha un interesse degno di protezione.

Art. 85a cpv. 1

¹ A prescindere da una sua eventuale opposizione, l'escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione.

Art. 88 cpv. 2

² Questo diritto si estingue decorsi sei mesi dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l'azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

